

N. 00178/2010 REG.SEN.
N. 01022/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2009, proposto da:
Edilvibandi Srl, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria,
con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del
Corso, 2;

contro

Comune di Monza, rappresentato e difeso dagli avv. Maria A. Banza,
Paola Brambilla, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 0011848 del 05 febbraio 2009 recante
l'ordine di non effettuare le trasformazioni previste dalla denuncia di
inizio attività datata 23 gennaio 2009 n. 31/09.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi i difensori avv. Paola Bastonini, in sostituzione dell'avv. Santamaria, per la società ricorrente e l'avv. Maria A. Banza per il Comune intimato.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Edilvibandi s.r.l., proprietaria di un immobile in Monza, viale Elvezia, è titolare di un permesso di costruire finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale. Nel corso dei lavori ha presentato la d.i.a. n. 31/09 per la realizzazione, tra l'altro, di modifiche ai prospetti ed al piano sottotetto che viene reso abitabile. Il Comune con provvedimento in data 05 febbraio 2009 prot. 1848 ha inibito l'esecuzione dei lavori in quanto i nuovi balconi in progetto invaderebbero la fascia di rispetto di viale Elvezia ed i soppalchi previsti in progetto contrasterebbero con il regolamento locale di igiene tipo.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

1) Violazione dell'art. 28 del D.P.R. 495/92 in quanto il vincolo di rispetto stradale previsto dalla norma citata sarebbe derogato dall'art. 8 delle NTA del PGT che esclude dal computo delle distanze dal

confine gli aggetti fino a m. 1,60; inoltre tali balconi non avrebbero una capacità di ingombro dell'area tale da ledere gli interessi protetti.

II) Il provvedimento, nella parte in cui vieta la realizzazione dei soppalchi in progetto, sarebbe viziato per difetto di motivazione e di istruttoria in quanto la ricorrente non è stata messa in grado di comprendere le ragioni impeditive dell'intervento e di presentare delle modifiche. Infatti il progetto non prevederebbe la realizzazione di soppalchi ma un vero e proprio piano abitabile con soffitto non orizzontale per il quale sussisterebbero tutti i requisiti stabiliti dal regolamento locale di igiene.

La difesa comunale evidenzia, con riferimento al problema della fascia di rispetto, che il progettista del ricorrente aveva già eliminato in passato i balconi previsti in progetto in quanto riconosciuti in contrasto con il vincolo di rispetto stradale, così come accertato dalla Commissione edilizia. In secondo luogo afferma che tale vincolo non sarebbe in alcun modo derogabile e che l'invasione dell'area di rispetto non avverrebbe mediante semplici aggetti ma con l'avanzamento di tutta la facciata. Per quanto attiene ai soppalchi sostiene che non si tratterebbe di un nuovo piano ma di soppalchi in quanto la superficie creata non sarebbe chiusa da tutti i lati e che tale qualificazione è stata utilizzata nella progettazione anche dalla ricorrente.

All'udienza del 3 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In merito al vincolo di rispetto stradale l'esistenza di limiti di edificazione da rispettare con riferimento al nastro stradale, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del codice della Strada (art. 16, 17 e 18 d.lg. 285/2002 e del suo Regolamento di attuazione). Con riferimento all'area di proprietà della ricorrente l'art. 28 del DPR 16/12/1992 n. 495, la cui applicabilità al caso in specie non è contestata, stabilisce che le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 20 m per le strade di tipo D.

La giurisprudenza ha chiarito che tale disposizione ha natura cogente in quanto finalizzata alla tutela della sicurezza del traffico (Consiglio di stato, sez. IV, 12 maggio 2008 , n. 2184). Ne consegue che essa non può essere derogata da una disposizione di natura urbanistica, qual è quella invocata dai ricorrenti (art. 8 delle NTA del PGT). D'altro canto non può ritenersi, come affermato invece dalla ricorrente, che la realizzazione di aggetti o, addirittura l'avanzamento dell'intera facciata (come risulta dalla tav. 11 prospetto est), non creino ingombri tali da invadere in modo stabile la fascia di rispetto stradale, soprattutto quando siano collocati, come nel caso di specie,

a distanza rilevante per la circolazione (m. 3 secondo la difesa della ricorrente: v. memoria per l'udienza pubblica pg. 6) .

Il secondo motivo di ricorso, riferito alle opere interne, è anch'esso infondato in quanto il provvedimento è chiaro sia nella qualificazione delle opere sia nell'indicare le norme applicabili.

In merito la qualificazione delle opere quali soppalchi risulta essere stata effettuata dai ricorrenti e risulta confermato dalla tavola 11 e dalla tavola 6, ove non risulta che le aree interessate siano chiuse né il ricorrente contesta questa precisa rilevazione effettuata dal Comune. Da tale corretta qualificazione discende il mancato rispetto della disciplina contenuta nel regolamento di igiene.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO